

n. 23710/2021 R.G.



Tribunale di Milano
Sezione II[^] civile
Fallimentare

riunito in camera di consiglio in data 28.04.2022 nelle persone dei Signori

dott. Sergio Rossetti	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice relatore
dott.ssa Rosa Grippo	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO
EX ARTT. 98 SEGG. R.D. 267/1942

nel procedimento per opposizione allo stato passivo promosso con ricorso depositato in data 21.05.2021, rubricato al n. 23710/2021 R.G.;

DA

██████████ S.R.L. (C.F. e P.IVA. ██████████) con sede legale in ██████████ (TV), via ██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata dalla sua mandataria e procuratrice speciale ██████████ (C.F. e P.IVA ██████████) con sede legale in Milano, ██████████, in persona del procuratore speciale *pro tempore*, dott. ██████████ (C.F. ██████████), rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ (C.F. ██████████) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in Milano, ██████████ giusta procura agli atti

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

FALLIMENTO ██████████ S.R.L. - n. ██████████ 2020 (C.F. e P. IVA ██████████) G.D. dott.ssa ██████████, in persona dei Curatori Dott. ██████████, Dott.ssa M. ██████████, Avv. ██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. Gisella Dalmasson (C.F. DLMGLL66L48D643E) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore in Milano, Via Carducci n. 22, giusta procura agli atti

RESISTENTE

CONCLUSIONI

I difensori, stante la trattazione dell'udienza del 05.04.2022 disposta con modalità cartolare, si sono riportati ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, contenenti le conclusioni rassegnate in atti, che si ritrascrivono qui di seguito:



**conclusioni di parte opponente:**

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, previa ogni opportuna declaratoria del caso, così giudicare:

In via principale

- in conformità ed in accoglimento della domanda di ammissione al passivo già depositata, confermata l'ammissione al passivo in via ipotecaria del seguente credito: a) residuo debito restitutorio di complessivi € 2.779.883,68 per mutuo di originari € 4.000.000,00 concesso da Banca [redacted] con atto Notaio Rozza (nn. 26994/12808) chiesto di ammissione in via ipotecaria per concessione di ipoteca volontaria gravante sui beni in Pieve Fissiraga come da nota nn. 15388/3923 del 3.9.2010 (doc. 6) quanto a € 2.622.280,77 per residuo capitale al 7.7.2015, € 135.301,31 per interessi di mora dal 1.1.2016 al 31.12.2018, € 22.301,60 per interessi legali dall'1.1.2019 al 12.1.2021; accertare e dichiarare che anche il seguente credito: b) € 1.967.043,78 per scoperto del c/c n. 3915/66 portato da decreto ingiuntivo confermato da sentenza definitiva (T. Sondrio n. 50/2018 - doc. 5b), chiesto di ammissione in via ipotecaria per iscrizione di ipoteca giudiziale gravante sui beni in Lodi e Cornegliano Laudense come da nota del 3.4.2017 nn. 5901/956 RRII di Lodi (doc. 7); è stato ceduto a [redacted] SPV S.r.l. nell'ambito della cessione 1/6/2020 menzionata in atti e, conseguentemente, ammettere senza riserva alcuna in via ipotecaria [redacted] S.r.l., che agisce tramite [redacted] A., al passivo del Fallimento [redacted] S.r.l. per l'intero suo credito ipotecario (linee di credito sub a e b), come da domanda;
- con ogni conseguenza di legge;
- con ogni più ampia riserva, anche istruttoria;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”

conclusioni del Fallimento:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*, premesse le declaratorie del caso

NEL MERITO**In via principale:**

- respingere le domande formulate da parte ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente,
 - confermare il provvedimento emesso dal Giudice Delegato in data 24 marzo 2021.
- Con vittoria di spese di lite e compensi.”

IN FATTO E DIRITTO**PREMESSA****In ordine al procedimento di ammissione al passivo del Fallimento CLH S.r.l.**

Giova premettere - al fine dell'individuazione dell'odierno *thema decidendum* - che [redacted] SPV S.r.l. (di seguito, per brevità, [redacted] SPV o semplicemente l'opponente) per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale [redacted] S.p.a. con domanda (Cfr. doc. 4-a fasc. ricorrente) di ammissione al passivo del FALLIMENTO [redacted] S.r.l., formulava le seguenti richieste: “**CHIEDE di essere ammessa al passivo della procedura indicata in epigrafe IN VIA PRIVILEGIATA IPOTECARIA per il suo credito di Euro 4.746.927,46, in forza del mutuo ipotecario sopra descritto e del d.i. n. 149/2016 T. Sondrio.**”

Si precisa che l'ammontare del credito di cui si chiedeva l'ammissione, rappresentava la somma di due distinti crediti, ossia del credito di euro 2.779.883,68 derivante da mutuo ipotecario fondiario e del credito di euro 1.967.043,78 derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sondrio.





Nel progetto di stato passivo, trasmesso a parte opponente con pec in data 10.03.2021, il Collegio dei Curatori con riferimento alla predetta insinuazione, così proponeva:

“Trattasi di credito portato dalle seguenti posizioni.

a) residuo debito restitutorio di complessivi €2.779.883,68 per mutuo di originari € 4.000.000,00 concesso da Banca [redacted] con atto Notaio Rozza (nn. 26994/12808) chiesto di ammissione in via ipotecaria per concessione di ipoteca volontaria gravante sui beni in Pieve Fissiraga come da nota nn. 15388/3923 del 3.9.2010 (doc. 6) quanto a € 2.622.280,77 per residuo capitale al 7.7.2015, € 135.301,31 per interessi di mora dal 1.1.2016 al 31.12.2018, € 22.301,60 per interessi legali dall'1.1.2019 al 12.1.2021;

b) € 1.967.043,78 per scoperto del c/c n. 3915/66 portato da decreto ingiuntivo confermato da sentenza definitiva (T. Sondrio n. 50/2018 - doc. 5b), chiesto di ammissione in via ipotecaria per iscrizione di ipoteca giudiziale gravante sui beni in Lodi e Cornegliano Laudense come da nota del 3.4.2017 nn. 5901/956 RII di Lodi (doc. 7) crediti tutti ceduti a [redacted] SPV (qui istante con la mandataria [redacted] s.r.l.) con contratto di cessione pubblicato su G.U., parte II, n. 68 dell'11.6.2020 (doc. 9) in relazione ai quali si osserva quanto segue: previa produzione del contratto di cessione dei crediti menzionato ma non allegato, allo stato si propone l'ammissione con riserva dell'importo di € 2.772.883,68 in via ipotecaria sui beni in Pieve Fissiraga come da nota nn. 15388/3923 del 3.9.2010 (grado 1°), inclusivo degli interessi convenzionali dovuti ex artt. 2855 C.C. e 54-55 l.f. e legali sino al 12.1.2021 come da domanda, nonché dell'importo di € 1.967.043,78 in via ipotecaria sui beni in Lodi (grado 5°) e Cornegliano Laudense (grado 3°) come da nota del 3.4.2017 nn. 5901/956.” (Cfr. doc.ti 5 e 6, fasc. ricorrente).

Il difensore di [redacted] in vista dell'udienza di verifica crediti del 24.03.2021, ad integrazione di quanto già prodotto in sede di insinuazione al passivo, inviava ai Curatori ulteriore documentazione a suo avviso sufficiente per documentare l'avvenuta cessione dei due predetti crediti (Cfr. doc. 7, fasc. ricorrente).

Il Collegio dei Curatori riteneva, tuttavia, provata esclusivamente la posizione creditoria sub a), considerato che dall'interrogazione del sito indicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11.06.2020 Parte seconda n. 68 - in cui vi era stata la pubblicazione della cessione dei crediti “in blocco” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 T.U.B. - si era rinvenuto solamente il codice identificativo (SF10132002) relativo alla cessione di detta posizione, e non anche quello (SF10132001) relativo alla posizione sub b).

Preso atto della documentazione prodotta, delle osservazioni formulate dal creditore e dei rilievi del Collegio dei Curatori, con decreto emesso dal G.D. in data 24.03.2021 (comunicato ex art. 97 L.F. in data 22.04.2021), veniva approvato e reso esecutivo lo stato passivo e in merito alla predetta istanza, veniva così disposto:

“ammette la somma sub a) come da domanda mentre per l'importo sub b) provvede all'ammissione con riserva come da progetto di stato passivo.

Riepilogo numerico:

- Ipotecari 2.779.883,68*
- Ipotecari 1.967.043,78*

Cronologico n. 00008” (Cfr. doc. 8, fasc. ricorrente).

In data 31.03.2021 (e quindi successivamente all'udienza di verifica crediti) il difensore di [redacted] SPV-[redacted] inviava al collegio dei Curatori ulteriore documentazione (nella specie, una dichiarazione proveniente dalla Banca [redacted]) sulla scorta della quale chiedeva lo





scioglimento della riserva; in data 11.05.2021 il Collegio dei Curatori rigettava la richiesta ritenendo la prova di detta cessione non ancora integrata, ribadendo che dal sito indicato in Gazzetta Ufficiale non era possibile individuare, tra i rapporti oggetto di cessione, anche quello relativo al rapporto di controcorrente n. 3915/66 ed osservando che la documentazione integrativa offerta non provasse la cessione del predetto credito.

In ordine alla presente opposizione

Con ricorso depositato telematicamente in data 21.05.2021 (quindi tempestivamente rispetto alla comunicazione ex art. 97 L.F. del 22.04.2021) e ritualmente notificato alla controparte, ██████████ SPV-██████████ ha proposto l'odierna opposizione avverso il provvedimento del G.D., rassegnando le conclusioni come in epigrafe.

Seguiva con comparsa depositata telematicamente in data 29.10.2021 la costituzione del Fallimento, il quale domandava il rigetto dell'opposizione, deducendo in particolare:

- l'inidoneità della documentazione prodotta con il ricorso a provare la cessione del credito relativo alla posizione sub b), avendo la parte allegato mere dichiarazioni unilaterali con firma non autenticata provenienti dalla Banca ██████████ (Cfr. doc.ti 12 e 13 fasc. ricorrente), la sola proposta contrattuale di acquisto del credito priva di accettazione da parte della cedente (Cfr. doc.14 fasc. ricorrente), una dichiarazione unilaterale con sottoscrizione dell'A.U. di ██████████ SPV Srl autenticata da notaio (Cfr. doc. 15 fasc. ricorrente);
- la mancata specificazione degli estremi del rapporto di cessione della posizione sub b) nel sito indicato in Gazzetta Ufficiale.

Alla prima udienza celebrata in data 09.11.2021 innanzi al G.R. i difensori si riportavano ai rispettivi atti introduttivi; il G.R., sentiti i difensori, assegnava a parte opponente termine per consentire di verificare la possibilità di acquisire documentazione notarile attestante la riferibilità dei codici identificativi menzionati dall'opponente alla cessione di cui al credito ammesso con riserva e rinviava la causa per medesimi incombenti all'udienza del 01.02.2022.

Alla predetta udienza parte ricorrente richiamava la documentazione prodotta nel fascicolo telematico il giorno precedente dell'udienza (rubricata al n 16, fasc. ricorrente) e costituita da "Dichiarazione di cessione Banca ██████████ S.p.a. BRESSANA Soff. NDG 000000916421" e deduceva che l'autentica della firma non poteva essere raccolta per ragione di costi; la difesa della Procedura, esaminata la predetta nuova documentazione, replicava che la riserva di ammissione non poteva essere sciolta, stante la mancata produzione del contratto di cessione e l'inidoneità della riferita dichiarazione, insistendo quindi per la reiezione dell'opposizione.

Il G.R., su richiesta delle parti fissava udienza di discussione per la data del 05.04.2022.

All'udienza del 05.04.2022, celebrata con modalità cartolare, le parti hanno richiamato le conclusioni come rassegnate nei rispettivi atti.





OSSERVA

In ordine al permanere della mancata dimostrazione della legittimazione in capo a parte opponente, quale circostanza ostativa alla ammissione al passivo

Parte opponente ribadendo le medesime argomentazioni svolte in sede di insinuazione al passivo ha domandato ammettersi il credito rubricato *sub* lettera b) nello stato passivo, deducendo sussistere *tout court* i presupposti per l'accoglimento della opposizione con conseguente scioglimento della riserva assunta.

██████████ PV sull'assunto di essere cessionaria del credito in oggetto dal dante causa Banca ██████████ ██████████ ha conferito in data 22.06.2020 a ██████████, mandataria come in epigrafe, procura speciale per lo svolgimento dell'attività di gestione ed il recupero dei crediti stragiudiziale e giudiziale (Cfr. doc. I fasc. ricorrente).

Parte opponente ha dedotto, infatti, che in data 01.06.2020 sarebbe divenuta cessionaria di un portafoglio di crediti di cui era originariamente titolare la Banca ██████████ e che di tale cessione era stata data pubblicazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 L. 130/1999 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n.68 dell'11.06.2020.

E segnatamente parte ricorrente ha affermato che la cessione in questione avrebbe avuto ad oggetto anche la seguente linea di credito "0000009916421 000000914440 000000SF10132001 01-Corporate" (in seguito anche, per brevità, "linea SF 10132001") corrispondente al credito fondato su decreto ingiuntivo e derivante dallo scoperto del conto-corrente chirografario n. 3915/66, oggetto di ammissione con riserva all'attivo fallimentare.

Parte opponente fonda, quindi, la prova dell'intervenuta cessione sulla seguente documentazione: specifica dichiarazione resa dal legale rappresentate della Banca cedente (doc. 16, fasc. ricorrente), conforme a quella già inviata ai Curatori (doc. 12, fasc. ricorrente), a quella inviata a ██████████ (doc.13, fasc. ricorrente), nonché a quella resa da ██████████ SPV S.r.l. (doc. 15, fasc. ricorrente),

Il Fallimento ha domandato, invece, rigettarsi l'opposizione per carenza di legittimazione attiva in capo a ██████████, stante il permanere della mancata produzione della documentazione attestante l'intervenuta cessione del credito della predetta linea di credito.

Così sinteticamente riepilogate le prospettazioni delle parti, al fine di un inquadramento generale della vicenda che qui ci occupa, giova rammentare che il contratto di cessione di crediti individuabili "in blocco" è un contratto a forma libera, nel senso che non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità (Cfr. tra le molte, Cass. 28.02.2020, n. 5617).

Si rinviene tuttavia una disciplina speciale per quanto attiene al suo profilo pubblicitario, infatti l'art. 58 T.U.B. al comma 2 prevede che la parte cessionaria "dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" e al comma 4 specifica che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile".





In altri termini, l'art. 58 T.U.B. ha previsto la sostituzione della notifica individuale di cui all'art. 1264 c.c. con il suddetto regime pubblicitario (che richiede cumulativamente, e non alternativamente, la ricorrenza di entrambi gli adempimenti dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e della pubblicazione in G.U.) e ciò risulta evidentemente a favore e più agevole per il creditore, considerato che solitamente si tratta di operazioni di ampia e importante dimensione che interessano un elevato numero di soggetti.

Si consideri, altresì, che dal tenore letterale della norma citata, ben si evince che i suddetti adempimenti pubblicitari operino su un piano diverso rispetto a quello della effettivo perfezionamento del contratto di cessione.

In altri termini, la cessione "in blocco", se provata, è valida ed esistente a prescindere dalla pubblicazione in G.U. e dall'iscrizione nel R.I.; in mancanza di detti adempimenti, semmai, al cessionario sarà impedito di pretendere il pagamento dal debitore ceduto, se quest'ultimo avesse già pagato al cedente.

Come da recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, si deve infatti osservare che: *"la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario"* (Cass. 25.09.2018, n. 22548).

Tali adempimenti pubblicitari, appunto, *"non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (...) Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58 comma 4 si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste"* (Cfr, anche Cass. 28.02.2020, n. 5617, già sopra citata).

Facendo applicazione dei predetti principi al caso di specie, il Collegio osserva costituire circostanza documentale e pacifica che nel sito indicato nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 68 dell'11.06.2020 non sia compreso, con riferimento alla elencazione dei rapporti di credito ceduti, il credito individuato dalla linea SF 10132001 (credito derivante dallo scoperto del conto-corrente chirografario n. 3915/66).

In particolare, ciò non solo è quanto emerso dalle verifiche compiute dai Curatori, ma è anche quanto la stessa parte ricorrente stessa ha più volte riconosciuto in atti.

E segnatamente con riferimento alla mancata pubblicazione della cessione del credito di cui si discute, parte ricorrente ha ammesso che *"tale conclusione [è] inevitabile con riferimento all'esame del solo sito internet"* (pag. 8 fasc. ricorrente).

E ancora: tale circostanza, secondo parte ricorrente, sarebbe giustificata dal fatto che *"nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione in oggetto, la scelta della Banca [redacted] è stata quella di pubblicare sul sito internet (...) soltanto le linee di credito ipotecarie e non anche quelle originariamente chirografarie (in questo caso l'ipoteca è giudiziale, ed è stata iscritta sulla base del decreto ingiuntivo sopra menzionato), quale il conto corrente n. [redacted]"* (pag. 9 fasc. ricorrente).





E' pur vero che, in ossequio a quanto più sopra esposto, il rilievo in ordine al mancato rispetto delle prescrizioni pubblicitarie non impedisce di ritenere concluso il contratto di cessione e, quindi, di considerare [REDACTED] SPV la titolare del credito identificato dalla linea SF 10132001, se tale cessione viene adeguatamente provata *aliunde*, nel rispetto delle regole generali in materia di *onus probandi*.

Occorre constatare, tuttavia, che la documentazione prodotta da parte ricorrente anche in sede di opposizione (e financo nel successivo termine assegnato dal G.R. nell'esperire un tentativo bonario di componimento della vertenza) è insufficiente a tale fine.

Si consideri, infatti, che ciò che parte ricorrente definisce come "*estratto del contratto di cessione 1/6/2020*" (Cfr. doc. 14 fasc. ricorrente), in realtà consiste in una mera proposta contrattuale proveniente da [REDACTED] SPV la quale, peraltro, richiede una forma specifica per l'accettazione.

Ne discende che, in assenza di una accettazione conforme a quanto previsto dalla proposta, il contratto di cessione non si può considerare concluso, ai sensi dell'art. 1326 comma 4 c.c..

Inoltre, non può essere attribuito alcun valore probatorio alle dichiarazioni del 10.03.2021 e del 12.03.2021 provenienti dalla Banca [REDACTED] (Cfr. doc. 12 e doc. 13 fasc. ricorrente) con le quali viene confermata l'avvenuta cessione della linea di credito SF1013200101, in quanto trattasi di documenti di formazione unilaterale, di epoca successiva e privi di sottoscrizione autenticata, che non permettono di verificare la veridicità di quanto asserito e, quindi, non opponibili al Fallimento.

Ancora, e per le stesse ragioni, non può essere attribuito alcun valore probatorio a ciò che parte ricorrente nel ricorso indica come "*ulteriore dichiarazione della Banca [REDACTED] autenticata da Notaio ex art. 47 D.P.R. 445/2000*" (Cfr. doc. 15 fasc. ricorrente), che in realtà risulta essere una dichiarazione unilaterale, con sottoscrizione autenticata, proveniente dalla stessa opponente - asserita creditrice [REDACTED] SPV.

Infine, per gli stessi motivi sopra esposti, anche la documentazione depositata telematicamente in data 31.01.2022 e di cui è stata fornita copia cartacea all'udienza del 01.02.2022 è insufficiente al fine della prova richiesta, trattasi infatti di ulteriore dichiarazione unilaterale di formazione successiva, priva di sottoscrizione autenticata proveniente dalla Banca [REDACTED].

Dichiarazioni che non possono pertanto costituire equipollente di contratto di cessione di credito stipulato *ante* fallimento.

Per le ragioni sin qui svolte l'opposizione viene pertanto rigettata.

Spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c..

In ragione del valore della causa (credito pari ad euro 1.967.043,78) [REDACTED] SPV SRL rappresentata dalla sua mandataria [REDACTED] SPA viene condannata al pagamento in favore del Fallimento resistente dell'importo di euro 9.694,00 (facendo applicazione dei compensi minimi, in ragione della semplicità delle questioni trattate e così euro 2.852,00 per fase di studio, euro 1.882,00 per fase introduttiva, nulla per fase istruttoria non essendo stata esperita e non essendo state depositate memorie intermedie ed euro 4.960,00 per fase decisionale) oltre 15% sul compenso ex art. 2 DM 55/2014 e successive modifiche, oltre Cassa e Iva.





P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale come sopra, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta:

- RIGETTA integralmente l'opposizione;
- CONDANNA l'opponente [REDACTED] SPV SRL rappresentata come in epigrafe da [REDACTED] S.P.A. alla refusione in favore di FALLIMENTO [REDACTED] S.r.l. delle spese di lite liquidate in euro 9.694,00 oltre 15% sul compenso a titolo rimborso spese generali ex art. 2 DM 55/2014, oltre Cassa e Iva.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 28.04.2022.

Il Giudice rel. ed estensore
dott. Luca Giani

Il Presidente
dott. Sergio Rossetti

